

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	786	BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .	787
<b>Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	788
Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952);		TODROS . . . . .	788
PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);		Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (4001) . . . . .	789
MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577) .	786	PRESIDENTE . . . . .	789, 790
PRESIDENTE . . . . .	786	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	790
NANNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	786	FRACASSI, <i>Relatore</i> . . . . .	789
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma (3966) . . . . .	790
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3658) . . . . .	786	PRESIDENTE . . . . .	790, 791
PRESIDENTE . . . . .	786, 788	CAVALLARO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	790
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	791
		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		ZACCAGNINI ed altri: Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (3794) .	792
		PRESIDENTE . . . . .	792

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

	PAG.
COLLESELLI ed altri: Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (3678) . . . . .	792
PRESIDENTE . . . . .	792
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	792

**La seduta comincia alle 11,10.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Brandi.

**Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952); Pucci Emilio: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1961 e 1962 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); Mazzoni ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al seguito della discussione del disegno di legge numero 2952, concernente « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti, e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » nonché delle proposte di legge numeri 1242, d'iniziativa del deputato Pucci Ernesto, concernente « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio

1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità »; e della proposta di legge n. 1577, d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Guidi, Coccia, Galluzzi, Maschiella, Vestri e Antonini, concernente « interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

Il Relatore onorevole Nannini ha chiesto di fare una breve dichiarazione. Ne ha la facoltà.

NANNINI, *Relatore*. Signor Presidente, mentre La ringrazio di aver messo questi tre provvedimenti all'ordine del giorno, debbo rilevare che sono stati preannunciati alcuni emendamenti da parte del Governo, e pertanto vorrei pregarLa di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal Relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3658).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3658, concernente « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella sua seduta del 13 dicembre 1966.

In merito a questo provvedimento, la V Commissione permanente, investita dal parere alla nostra Commissione, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ha ripreso in esame il disegno di legge sulla base di una nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal Governo, che evoca a copertura dell'onere la riduzione del fondo globale 1967 (parte in conto capitale) mediante utilizzo, per corrispondente importo, dell'accantonamento su tale fondo iscritto per il riordinamento delle strutture fondiarie.

La Commissione ha accolto tale nuova indicazione di copertura e pertanto delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, a condizione che il primo comma dell'articolo 2 risulta modificato nei seguenti termini:

« All'onere di 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Questo parere della V Commissione viene a modificare il parere espresso in precedenza, e precisamente in data 25 febbraio 1967, e che risultava così formulato:

« La Commissione ritiene di non poter esprimere parere favorevole sul disegno di legge poichè valuta non opportuna l'indicazione di copertura formulata dall'articolo 2 che stabilisce una deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 per l'utilizzazione di stanziamenti di un esercizio finanziario le cui contabilità risultano chiuse da oltre tre anni. La Commissione si riserva per altro di tornare ad esaminare il disegno di legge, invitando al tempo stesso il Governo al reperimento di una più valida ed idonea indicazione della copertura di fronte alla maggiore spesa del provvedimento indicato ».

Come gli onorevoli colleghi potranno rilevare, la V Commissione che in un primo tempo aveva espresso parere negativo, lo ha successivamente modificato riconoscendo valide le nuove indicazioni circa la copertura della spesa.

Detto questo, dò la parola al Relatore, onorevole Baroni per lo svolgimento della sua relazione.

**BARONI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi! Abbiamo al nostro esame un provvedimento che è già passato al vaglio del Senato, relativo ad ulteriori finanziamenti a favore dell'Ente acquedotti siciliani, il quale venne istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 col compito di provvedere in Sicilia alla costruzione, al completamento, alla sistemazione e alla manutenzione degli acquedotti, nonchè di realizzare altre opere igieniche connesse.

In seguito sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi riguardanti l'ulteriore finanziamento delle iniziative dell'Ente.

L'ultimo provvedimento adottato è la legge 2 agosto 1962, n. 1208, in base alla quale l'Ente ha avuto l'assegnazione di una ulte-

riore somma di 500 milioni di lire quale altro finanziamento straordinario per le opere di sua competenza, ed ha avuto elevato a lire 5 miliardi l'ammontare dei mutui autorizzati.

Dato l'esaurirsi delle somme messe a sua disposizione in base ai citati provvedimenti legislativi, l'Ente è ora venuto a trovarsi nella impossibilità di dare ulteriore sviluppo alla sua attività e quindi a non potere attuare un programma di interventi per una complessiva spesa di lire 3.500.000.000 già predisposto per gli esercizi dal 1960-61 al 1962-63, programma che è stato finanziato solo per lire 2.500.000.000 in base alla legge numero 1208 del 1962.

Con il disegno di legge al nostro esame si propone di integrare il finanziamento deliberato per gli anzidetti tre esercizi con la concessione di un nuovo contributo straordinario dello Stato per lire 500 milioni. L'indicazione dei mezzi di copertura della spesa non è stata riconosciuta corrispondente alla normativa vigente da parte della Commissione Bilancio della Camera. Nel testo già approvato dal Senato si prevedeva l'utilizzazione di stanziamenti ancora afferenti all'esercizio 1962-63 per provvedimenti legislativi in corso, con una deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. La Commissione Bilancio della Camera ha poi accolto una proposta del Governo di far riferimento per la copertura della spesa al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il provvedimento merita la vostra approvazione anzitutto perché si tratta di un provvedimento di mero finanziamento. Vorrei ricordare che in sede di discussione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento sono venute in discussione altre considerazioni sull'attività di questo Ente. In particolare si è rilevato che in realtà questi oneri rientrerebbero nella competenza della Regione in quanto si tratta di spesa attinente a lavori pubblici: ma il tema non è stato approfondito. Non credo, d'altra parte, che dobbiamo discostarci da quella che è stata la prassi seguita in questi ultimi anni con tutta la serie di provvedimenti legislativi di finanziamento ai quali ho fatto rapidamente cenno. Questi e altri rilievi possono essere eventualmente ripresi ed approfonditi in altra sede, e in particolare in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, essendo il bilancio dell'Ente acquedotti siciliani riportato in allegato

a tale stato di previsione. Concludendo molto rapidamente la mia illustrazione del disegno di legge, ritengo che esso sia meritevole di approvazione con la modifica del primo comma dell'articolo 2 secondo le indicazioni che ci sono state date dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Il mio gruppo non è molto d'accordo con le conclusioni cui è giunto il Relatore. Già durante il dibattito sul disegno di legge al Senato, presente il Sottosegretario onorevole De' Cocci sono stati espressi dalla stessa maggioranza una serie di importanti rilievi sull'attività dell'Ente acquedotti siciliani, rilievi che riguardano il modo con cui vengono spesi i fondi stanziati con le diverse leggi, la loro distribuzione nei vari comuni e la politica di distribuzione dell'acqua. Per esempio, il senatore Genco ha affermato al Senato che mentre si vantano grandi risultati, esistono comuni della Sicilia nei quali è ancora oggi installata una sola fontanella: questo provoca una carenza d'acqua per tutta la popolazione, mentre l'Ente sta costruendo un palazzo per i propri uffici a Palermo del costo di tre miliardi.

In quella sede il Governo, rispondendo agli intervenuti nel dibattito, prospettò la possibilità di dibattere tale questione in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Però non credo sia questa la soluzione più opportuna perchè dal dicembre 1966 — data della discussione e dell'approvazione del provvedimento da parte del Senato — ad oggi il Governo avrebbe potuto — ed aveva il dovere di farlo — fornirci elementi più precisi sul funzionamento e sulla politica che l'Ente acquedotti siciliani svolge per la distribuzione dei fondi ad esso assegnati e su tutte le obiezioni sollevate in sede di discussione di questo provvedimento dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Fatta questa precisazione, debbo dire che, trattandosi di fondi destinati al finanziamento di opere in corso, il mio gruppo voterà a favore del provvedimento pur con questa riserva. E qui purtroppo c'è da rammaricarsi che, pur trattandosi di un Ente costituito con apposita legge e finanziamento dallo Stato, la Regione siciliana non intervenga lasciando che l'Ente acquedotti siciliani svolga la politica negativa cui ho accennato. Per questo il nostro voto favorevole al provvedimento è legato alla richiesta di precisazioni al Governo, affinché risponda alle obiezioni che

sono già state sollevate in sede di discussione al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette a quanto è stato detto dal Relatore. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani e le richieste avanzate dall'onorevole Todros, in questo momento non dispongo degli elementi necessari per dare le richieste precisazioni.

TODROS. Pregherei il Governo di fornire alla Commissione notizie sui rapporti fra Ente acquedotti siciliani e Regione siciliana, sulla politica e distribuzione dei fondi a disposizione e sulla spesa di tre miliardi per costruzione di un palazzo per uffici a Palermo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici*. Il Governo provvederà in merito alla richiesta dell'onorevole Todros.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

#### ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura nel testo approvato dal Senato.

#### ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come è noto, vi è un emendamento proposto dalla Commissione Bilancio fatto proprio

dal Relatore e diretto a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di 500 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 2 rimane invariato. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 nel suo complesso risulta pertanto a seguito della modifica introdotta, così formulato:

#### ART. 2.

All'onere di 500 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4001).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 4001, concernente « Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ». Il disegno di legge è già stato

approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella sua seduta del 12 aprile 1967.

Comunico che la V Commissione permanente della Camera dei Deputati, investita del parere alla nostra Commissione sul provvedimento, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole.

Le Commissioni VI e VII, ugualmente investite del parere alla nostra Commissione, non si sono ancora espresse in merito: comunque, essendo trascorsi i termini stabiliti, possiamo ugualmente procedere all'esame ed eventualmente all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Fracassi, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve, anche perché poche parole basteranno ad illustrare il presente disegno di legge concernente lo aumento dei limiti di impegno per la revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, e già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Con i programmi costruttivi già ammessi al contributo statale in base alle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n. 1211, è stato autorizzato un programma di costruzioni edilizie la cui realizzazione veniva affidata all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Nel corso della realizzazione di tali programmi per la costruzione degli alloggi si è dovuto ricorrere, come si è verificato del resto in altri settori, alla revisione dei prezzi contrattuali, cioè che oltre a comportare un maggiore onere di lire 500 milioni, non ha consentito di realizzare completamente i programmi predisposti a suo tempo.

Al fine, pertanto, di portare a compimento tali programmi ed in conformità a quanto già predisposto per le altre opere di edilizia popolare in base alle leggi 29 marzo 1965, n. 218 e n. 223, si rende necessario, direi indispensabile, autorizzare un aumento dei limiti di impegno per un importo di lire 21.250.000 annue, corrispondente al contributo di annualità relativo alla maggior somma sopra indicata. A tal fine è stato predisposto il disegno di legge pervenuto al nostro esame che prevede per 35 anni un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000 annue per il pagamento

del contributo statale all'« Incis » per portare a compimento il previsto programma di costruzioni.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, non si tratta quindi di un ampliamento di programmi, bensì di un provvedimento mirante a rendere possibile il completamento di programmi già in corso di realizzazione, facendo fronte all'onere conseguente alla revisione dei prezzi.

Per far fronte, dunque, all'onere dipendente dalle revisioni dei prezzi e consentire la completa attuazione dei programmi costruttivi già ammessi al contributo statale, l'articolo 1 autorizza per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000. Lo stesso articolo stabilisce al secondo comma l'iscrizione della spesa negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

L'articolo 2 fissa le modalità relative all'applicazione del provvedimento per l'anno 1967.

Concludendo, signor Presidente e onorevoli colleghi, come Relatore mi permetto invitarvi ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che è vivamente atteso dalle categorie interessate.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici.** Il Governo si rimette alle dichiarazioni del Relatore, ritenendo che, trattandosi di revisioni dei prezzi, non ci si possa esimere dal mettere a disposizione dell'« Incis » i fondi conseguenti alla maggiore spesa sopportata. Pertanto il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, e consentire la completa attuazione dei programmi costruttivi degli alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, già ammessi al contributo statale in base alle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28

dicembre 1959, n. 1211, è autorizzato per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di impegno nella misura di lire 21.250.000.

La somma complessiva di lire 743.750.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 20.400.000 e lire 850.000 dall'esercizio 1967 all'esercizio 2001.

(È approvato).

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2401 (lire 13.175.000), n. 2322 (lire 4.250.000) e n. 2441 (lire 2.975.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 1189 (lire 850.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma (3966).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3966, concernente « Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia, in Roma ».

Comunico che le Commissioni IV e V investite del parere alla nostra Commissione sul provvedimento, si sono espresse ambedue in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Cavallaro Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**CAVALLARO FRANCESCO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le deficienze delle attuali strutture edilizie peniten-

ziarie sono anche troppo note per aver bisogno di essere illustrate.

L'articolo 2 della Costituzione dispone che « Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato »; ma ovviamente tale disposizione è destinata ad essere vanificata fino a quando sussisteranno le attuali attrezzature edilizie penitenziarie. Indirizzi nuovi e metodi moderni circa la applicazione della pena trovano ostacoli insuperabili nella arretratezza degli edifici in cui le pene detentive vengono scontate. Questa è stata appunto la conclusione della Commissione parlamentare d'indagine presieduta dal senatore Persico. Nella sua relazione, presentata nel 1950, la Commissione affermava che per adeguare le strutture edilizie alle esigenze moderne, occorreva uno stanziamento per lo meno di 60 miliardi, valutati ai costi del 1950.

Con la legge 24 luglio 1959, n. 622, è stata affrontata parzialmente la soluzione del problema mediante lo stanziamento di soli 12 miliardi di lire. È stato approntato un primo programma di cui la parte più consistente ed impegnativa è certo la costruzione del nuovo carcere giudiziario modello di Roma, in località Rebibbia, il cui progetto fu approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 14 aprile 1960.

I lavori sono stati eseguiti in quattro lotti. Il primo lotto fu aggiudicato nel 1962 per un importo di lire un miliardo e 459 milioni; il secondo lotto fu aggiudicato nel maggio del 1963 per l'importo di un miliardo e 999 milioni di lire; il terzo lotto fu aggiudicato anche nel 1963 per l'importo di 857 milioni. Il totale delle somme finora stanziato è di 4 miliardi e 247 milioni di lire.

Vi è da osservare, però, che durante il corso dei lavori e specialmente di quelli del primo e del secondo lotto, si sono rese necessarie numerose variazioni e modifiche, per cui l'ufficio del Genio civile di Roma ha redatto una perizia suppletiva di variante da cui risulta che per il completamento del complesso edilizio carcerario occorre una maggiore spesa che complessivamente raggiungerà l'importo di lire 4.810.086.000. È necessaria, quindi, una maggiore spesa di lire 562.978.000.

Penso e spero che non ci siano opposizioni alla approvazione di tale maggiore spesa che si rende necessaria per il completamento dell'opera. Debbo, comunque, far presente che, in difetto del finanziamento supplementare, autorizzato con il disegno di legge in esame, il complesso edilizio che, finora, è costato oltre 4 miliardi non sarebbe agibile né in

tutto né in parte e che la mancanza del finanziamento suppletivo determinerebbe il deterioramento delle ingenti opere già costruite che rimarrebbero esposte alle ingiurie degli agenti atmosferici.

Desidero anche aggiungere che a Roma, la conclusione dei lavori del carcere di Rebibbia, condizionata all'approvazione di questo disegno di legge, è particolarmente attesa per un duplice motivo, e cioè per eliminare la necessità di mantenere ancora in funzione il carcere di « Regina Coeli » la cui incivile strutturazione è anche a voi nota, e rendere finalmente possibile, con l'eliminazione delle mostruose strutture dell'edificio penitenziario, la realizzazione del nuovo piano regolatore della città di Roma che prevede la creazione, in quella zona, di un suggestivo scenario.

Credo, perciò, che, dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, non possa mettersi in dubbio l'opportunità e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cavallaro per la sua relazione che, oltre ai dati tecnici, ci ha fornito alcune prospettive circa la nuova sistemazione della zona di « Regina Coeli ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento, e si rimette in proposito a quanto egregiamente ha detto il Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura avvertendo che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Roma in località Rebibbia, è autorizzata la spesa di lire 600.000.000.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1967.

(È approvato).

#### ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (3794).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3794, d'iniziativa degli onorevoli Zaccagnini, La Malfa e Servadei, concernente « Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna ».

Comunico che alcuni colleghi mi hanno chiesto un breve rinvio della discussione in relazione a contatti in corso con i rappresentanti politici della zona.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvato).

La discussione della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Colleselli ed altri: Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (3678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3678, d'iniziativa dei deputati Colleselli, Fusaro, Degan e Fortini, concernente « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Essendo il Relatore, onorevole Ripamonti, impegnato in una importante discussione in assemblea, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la discussione di questa proposta di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3658).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4001).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » (3966).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Busetto, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Greggi, Guarniento, Nannini, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Brandi.

**La seduta termina alle 12.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO